



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 48 DEL 01-10-2021

Registro settoriale n. 10

Note: _____

Oggetto: MISURE PER IL RISANAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO, PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI FINO AL 30 APRILE 2022.

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con DGR n 2130 del 23 dicembre 2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 155/2010, ha approvato una nuova zonizzazione del territorio regionale del PRTRA, individuando nell'Agglomerato di Treviso - IT0509- oltre al Comune Capoluogo di Provincia, l'insieme dei Comuni contermini (tra cui il Comune di Casale sul Sile);
- con DGR 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Ciò premesso,

Visto che la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto nell'ambito di una procedura di infrazione già iniziata nel 2014;

Visto che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 rimanga uno dei più critici;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato con delibera di Giunta n 1855 del 29.12.2020 il progetto di "revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 155/2010" dove il Comune di Casale risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509);

Richiamati i seguenti atti:

- D.G.R. n. 238 del 02.03.2021, con cui la Regione Veneto ha adottato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea;

- e successiva D.G.R. n 1089 del 09.08.2021 con cui la Regione Veneto ha fornito gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata D.G.R. n. 238 del 02.03.2021;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 10/09/2021, nonché la documentazione tecnica e amministrativa illustrata nel corso dello svolgimento del medesimo Tavolo, allegata alla nota pervenuta dalla Provincia di Treviso in data 17/09/2021;

Considerato che:

l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano, in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10:

Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

CONSIDERATO altresì che :

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, avviserà i Comuni interessati nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

VISTI:

- la decisione della Giunta Comunale nella seduta del 30.09.2021;

- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n.186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis; - il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30.04.2022 nell’intero territorio comunale;

PER GLI EDIFICI

1. di limitare la temperatura, misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E,
 - a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

In condizioni di allerta arancio e rossa tutte le temperature negli edifici sia pubblici che privati, sopra riportate devono essere ridotti di un grado.

2. il divieto di climatizzare gli spazi dell’abitazione e ambienti complementari
 - cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all’edificio
 - autorimesse esterne
 - scale di collegamento tra i locali sopracitati
3. di regolare le aperture degli ingressi delle attività commerciali, limitando l’apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci.

PER I GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA

1. **il divieto**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, **nei giorni di allerta verde** di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” e nei giorni di **allerta arancio e rosso** di utilizzare generatori a biomassa con una classe inferiore alle “4 stelle”
- 2 **di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dell’all. X, parte II sez. 4, par. 1, lett. d) della parte V del D.Lgs. 152/2006,

sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.

COMBUSTIONI ALL'APERTO

1. il divieto di effettuare - in tutto il territorio comunale- combustioni all'aperto di tutti i residui vegetali agricoli e forestali, di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, in applicazione della DGRV 122/2015 e del Regolamento Consortile vigente.

SPARGIMENTO LIQUAMI

1. il divieto di spargimento liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde fino **al 15 aprile 2021**, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

DOMENICHE ECOLOGICHE

il Comune si riserva di introdurre le domeniche ecologiche, ovvero con divieto della circolazione dei veicoli, con altri provvedimenti.

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi 11 poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- di evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;

- di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- di prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo); 12
2. condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
 - 2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

1. che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo della sua validità;
4. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente -CIS
Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale - TTZ

*ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso
Comuni dell'Agglomerato di Treviso: Treviso, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Paese,
Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba e Zero Branco;
Azienda U.l.s.s. 2 Marca Trevigiana
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

STEFANO GIULIATO

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993)

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)